

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

Commercialista – Revisore contabile
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 05 febbraio 2021

Oggetto: dichiarazione iva annuale relativa all'anno 2020 – ns rif. 03/2021

La dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020 potrà essere trasmessa a partire dal 01 febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021. Ricordiamo che qualora si voglia utilizzare l'eventuale credito Iva annuale 2020 in compensazione nel mod. F24 con altri tributi (compensazione esterna o cosiddetta anche orizzontale) la stessa sarà possibile fino al limite di Euro 5.000,00 anche se non ancora presentata la dichiarazione annuale, oltre il limite di Euro 5.000,00 il suo utilizzo sarà possibile a partire dal **decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale purchè sulla stessa risulti apposto il "visto di conformità"**.

Al fine di poter consentire allo Studio la predisposizione e trasmissione telematica Vi preghiamo di voler far pervenire **entro e non oltre il 28 febbraio 2021** la seguente documentazione:

- riepilogo della liquidazione annuale con evidenza di:
 - . importazioni risultanti da bollette doganali
 - . totale autofatture e dettaglio riepilogativo per tipo di operazione
 - . totale fatture integrative cee
- copia dei modelli intrastat presentati
- riepilogo liquidazioni periodiche e copia dei modelli di versamento
- copia dei modelli F24 presentati mediante utilizzo in compensazione del credito Iva 2019 (codice tributo 6099 anno di riferimento 2019)
- ripartizione delle operazioni passive (imponibili, non imponibili, esenti, acquisti intracomunitari di beni) nelle seguenti voci:
 - . beni strumentali ammortizzabili
 - . beni strumentali non ammortizzabili
 - . beni destinati alla rivendita/produzione di beni e servizi
 - . altri acquisti e importazioni
- ripartizione delle operazioni attive (imponibili, non imponibili, esenti, cessioni intracomunitari di beni) evidenziando l'imponibile relativo alle cessioni di beni strumentali.
- il totale delle cessioni imponibili effettuate nei confronti dei consumatori finali (imponibile e Iva) e la

relativa ripartizione regionale in base al luogo di esercizio dell'attività.

- dettaglio dell'utilizzo dell'eventuale credito Iva relativo all'anno precedente e scheda contabile riconciliata.
- importo delle eventuali cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra le eventuali diverse attività esercitate con contabilità separata ex art. 36.

Vi chiedo gentilmente di precisare se vi sono degli scostamenti tra i valori da liquidazione periodica cartacea e quanto comunicato al Ministero attraverso le comunicazioni periodiche e i relativi versamenti effettuati con i modelli F24.

Segnaliamo di seguito le principali novità rispetto alla dichiarazione presentata per l'anno precedente, **soprattutto in materia di COVID-19**, al fine di poter verificare le altre informazioni o documentazione che ci dovrete far pervenire:

PRINCIPALI NOVITA'

QUADRO VA	<p>Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.</p> <p>In particolare, va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">– in casella 1 il codice desunto dalla "Tabella versamenti sospesi COVID-19" riportata di seguito;– nel campo 2 l'importo dei versamenti sospesi in virtù della disposizione normativa individuata dal codice indicato nella casella 1. <p><u>I soggetti che nel corso del periodo d'imposta hanno sospeso i versamenti in base a diverse disposizioni devono compilare più campi per indicare gli importi sospesi in relazione a ciascuna disposizione normativa di cui gli stessi hanno usufruito.</u></p> <p>Il rigo va compilato anche dalle società, in possesso delle caratteristiche che consentono individualmente di beneficiare delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, che abbiano partecipato nel 2020 ad una procedura di liquidazione IVA di gruppo consentendo a detta procedura di escludere dalla liquidazione periodica di gruppo la componente a debito riferibile a dette società oppure di sospendere l'intero versamento della procedura stessa (cfr. circolare 11/E del 6 maggio 2020, risposta 2.16)</p>
QUADRO VF	<p>QUADRO VF Nella sezione 3, rigo VF30, è stata prevista la nuova casella 10 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all'attività di oleoturismo di cui alla legge n. 160 del 2019. Nella sezione 3-A, rigo VF34, è stato introdotto un nuovo campo 9 per tenere conto in sede di determinazione della percentuale di detrazione delle cessioni di beni di cui all'articolo 124 del decreto-legge n. 34 del 2020 e all'articolo 1, comma 453, della legge n. 178 del 2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 10.</p>

QUADRO VI	L'articolo 12-septies del decreto-legge n. 34 del 2019 ha ridefinito la disciplina delle dichiarazioni d'intento e ha previsto la soppressione dell'obbligo di comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute da parte dei fornitori di esportatori abituali. Ne consegue che il quadro VI è stato soppresso.
QUADRO VQ	Nel quadro è stata prevista la nuova colonna 7 riguardante l'ammontare dell'IVA periodica versata a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2019 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d'imposta. Le colonne successive sono state rinumerate.
QUADRO VL	Nella sezione 3, è stato previsto il nuovo rigo VL41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33.
QUADRO VO	Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO16, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell'art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia. Nella sezione 2, rigo VO26, è stata prevista la casella 2 per comunicare la revoca dell'opzione in precedenza esercitata. Nella sezione 3, è stato introdotto il rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l'attività oleoturistica e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari.
PROSPETTO IVA 26/PR – QUADRO VS	Nella sezione 2, è stato inserito il nuovo rigo VS23 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
PROSPETTO IVA 26/PR – QUADRO VW	Nella sezione 2, è stato previsto il nuovo rigo VW41, per indicare nel campo 1, la differenza, se positiva, tra l'IVA periodica dovuta e l'IVA periodica versata; nel campo 2, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l'IVA periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della dichiarazione annuale ("credito potenziale") e il credito effettivamente liquidato nel rigo VW33.

Faccio doverosamente presente che il mancato rispetto da parte Vostra dei termini sopra indicati ci esonera da qualsiasi responsabilità in ordine all'errato o ritardato o mancato invio della comunicazione.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti

TABELLA VERSAMENTI SOSPESI COVID-19

<p>2 - Soggetti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del Dpcm del 23 febbraio 2020</p>	<p>Per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, il Decreto Ministeriale 24 febbraio 2020 ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.</p>
<p>4 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, ad eccezione dei soggetti di cui alla lettera b) della citata norma, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.</p>
<p>5 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato indicati all'art. 61, comma 2, lett. b) del decreto-legge n. 18, del 17 marzo 2020 (es. federazioni sportive, ecc.)</p>	<p>Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, indicati all'art. 61, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi da marzo a giugno 2020. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.</p>
<p>6 - Soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 (art. 62, c. 2, D.L. n. 18/2020) – Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (art. 62, c. 3, D.L. n. 18/2020)</p>	<p>Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti. I versamenti sospesi sono effettuati entro i termini e secondo le modalità stabiliti dagli articoli 127, c. 1, D.L. n. 34/2020 e 97 D.L. n. 104/2020.</p>

<p>7 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi per il mese di aprile 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019;- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019.
<p>8 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 (art. 18, c. 1, 3 e 6, D.L. n. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi per il mese di maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50

	<p>milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.
<p>9 - Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno subito una diminuzione del fatturato nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 e soggetti esercenti le medesime attività che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019 (art. 18, c. 1, 3, 5 e 6, D.L. n. 23/2020)</p>	<p>Sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto per:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019;- i soggetti per i quali si verificano contestualmente le condizioni indicate ai precedenti codici evento 7 e 8.
<p>12 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Novembre 2020 (art. 13-ter D.L. n. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di novembre 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis D.L. n. 137/2020;

	<ul style="list-style-type: none">- i soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del D.L. n. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.
<p>13 - Soggetti esercenti attività economiche varie. Sospensione versamenti IVA in scadenza nel mese di Dicembre 2020 (art. 13-quater D.L. n. 137/2020)</p>	<p>Sono sospesi i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di dicembre 2020 per:</p> <ul style="list-style-type: none">- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;- i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 30 novembre 2019;- i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;- i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020;- i soggetti che operano nei settori economici

	<p>riferiti ai codici ATECO riportati nell'allegato 2 del D.L. n. 137/2020, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'art. 19-bis del D.L. n. 137/2020.</p>
--	--